

P.R.C. - Piano Regolatore Comunale art. 3, comma 4, lett. a - L.R. 11/2004

**COMUNE DI
BRENTINO BELLUNO**

Provincia di Verona



Piano degli Interventi - Prima Fase

"allineamento P.R.G./P.A.T.I. per evidenziare le parti del P.R.G. compatibili con il P.A.T.I.,
più Prima Variante per recepimento accordi pubblico/privato art. 6 L.R. 11/2004"

Elaborato

**Controdeduzioni alle
osservazioni pervenute**




SINDACO
Virgilio Asileppi

RESPONSABILE U.T.C.
Geom. Cesare Marangoni

PROGETTISTA
Arch. Roberto Sbrogio

CONSULENZE
AGRONOMICHE
AMBIENTALI
IDRAULICHE
Studio Benlncà
Ing. Mauro Resenlerra




COLLABORATORE
Arch. Enrico Morando

P.A.T.I. Brentino Belluno/Rivoli V.se approvato dalla Regione Veneto con
D.G.R. n. 936 del 05.07.2011

Marzo 2014

STUDIO ARCHITETTO ROBERTO SBROGIO' - via G. Della Casa, n. 9 -
37122 Verona - tel. 045 8014083 / fax 045 8035147 - info@studiosbrogio.it



RELAZIONE

A seguito della pubblicazione del Piano degli Interventi – Prima Fase, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 18.12.2013, sono pervenute n. 2 osservazioni al protocollo Comunale:

N. Progr.	PROT.	DATA	DITTA
1	399	07.02.2014	Terna Rete Italia
2	562	21.02.2014	Ufficio Tecnico Comunale Geom. Cesare Marangoni

In merito alle osservazioni pervenute può essere espresso il seguente parere di natura esclusivamente tecnica sulla base delle rilevazioni effettuate sul loro contenuto, ferma restando la facoltà del Consiglio Comunale di condividere o meno quanto sotto riportato.

Oss. n. 1

Osservazione presentata da Terna Rete Italia con la quale si precisa:

- il nome e numero degli elettrodotti in gestione che attraversano il territorio comunale;
- che la costruzione di fabbricati in prossimità di elettrodotti deve necessariamente risultare compatibile con gli stessi ed, in particolare, deve essere rispettata la vigente normativa di distanze tra edifici e conduttori elettrici:
 - D.M. 449 del 21.03.1988;
 - Legge n. 36 del 22.02.2001 e D.P.C.M. 08.07.2003;

Viene inoltre allegata una planimetria delle linee interessanti il territorio comunale con indicazione delle relative Distanze di prima approssimazione (DPA) determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 del documento allegato al D.P.C.M. 08.07.2003.

Infine, viene segnalato che i conduttori in gestione sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste per legge, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo mortale.

In merito a tale osservazione va preso atto che la documentazione trasmessa in formato DWG, DXF e PDF dei tracciati georeferenziati delle D.P.A. consiste in un ulteriore affinamento del contenuto dell'art. 41 delle N.T.O. del P.I.

Pertanto si propone di dichiarare l'osservazione presentata **“accoglibile” come da allegato esterno alla presente relazione in cui è riportato il testo integrato dell’art. 41 delle N.T.O. del P.I.**

Oss. n. 2

A seguito verifica degli elaborati del P.I., al fine di un suo ulteriore perfezionamento, l'Ufficio Tecnico Comunale, con osservazione d'ufficio, chiede di apportare le seguenti modifiche:

- *introduzione nelle Norme Tecniche Operative all’art. 52 – Zone Agricole della possibilità di deroga di cui all’art. 44, comma 5ter della L.R. 11/2004 per l’edificazione di piccoli manufatti per ricovero animali, attrezzi od altro purchè attinenti alla coltivazione del fondo;*
- *precisazione all’art. 70 ultimo comma delle N.T.O. riguardante la concretizzazione degli accordi pubblico/privato con indicazione, insieme ai dati della zona, anche della relativa normativa edificatoria;*
- *modifica del punto 6 dell’art. 89 in quanto non contestuale alla realtà del territorio del Comune di Brentino Belluno;*
- *adeguamento dell’art. 92 delle N.T.O. in quanto riferito ad altro contesto;*
- *adeguamento di alcuni commi dell’art. 45 delle N.T.O. riguardante “Viabilità/Fasce di rispetto” alle norme impartite dal Nuovo Codice della Strada;*
- *implementazione ultimo comma dell’art. 35 delle N.T.O. “Aree a rischio archeologico” per chiarimento interpretativo;*
- *integrazione art. 59 zona “C” – espansione residenziale delle N.T.O. con la seguente norma introdotta dalla variante al P.R.G. approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 2770/2008: “Per la zona di espansione residenziale “Cc” di Belluno V.se, racciata al tracciato viario di progetto Vr. 1.4 della Variante Parziale al P.R.G. ai sensi art. 50 c. III l.r. 61/85, l’indice di edificabilità è aumentato a 1,20 mc/mq.”*

Trattandosi di richiesta mirata ad ulteriore perfezionamento del P.I., in merito al suo contenuto, si propone di esprimere parere favorevole e pertanto di dichiarare l'osservazione presentata **“accoglibile” con la modifica e integrazione dei relativi articoli delle N.T.O. come da allegato esterno alla presente relazione in cui è riportato il testo integrato degli artt. 35 – 45 – 52 – 59 – 70 – 89 – 92 delle N.T.O. del P.I.**

Allegato esterno

**Stralci delle N.T.O. del P.I. adottato con le modifiche
conseguenti alle proposte di dichiarare accoglibili le
osservazioni n. 1 – 2**

OSSERVAZIONE N. 1 (nuovi disposti evidenziati in rosso)

ART. 41. ELETTRRODOTTI / FASCE DI RISPETTO

Per gli elettrodotti e relative fasce di rispetto vanno rispettate le disposizioni specifiche di cui al D.M. 449 del 21.03.88, L. n. 36 del 22.02.2001 e relativo Decreto Attuativo emanato con D.P.C.M. 08.07.2003, D. Lgs n. 81 del 09.04.2008.

Nelle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita la costruzione di edifici o servizi che costituiscano luoghi di permanenza superiore alle quattro ore giornaliere.

Le fasce di rispetto degli elettrodotti vanno calcolate come previsto dal D.P.C.M. 08/07/2003, in riferimento all'obiettivo di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici e in applicazione delle disposizioni specifiche di cui al D.M. 29/05/2008.

Per le fasce di rispetto degli elettrodotti Terna Rete Italia presenti sul territorio comunale si richiama la nota dell'ente gestore del 06.02.2014 prot. P20140000875 con allegata Planimetria e indicazione delle relative distanze di prima approssimazione (DPA).

La richiesta di realizzazione di nuovi elettrodotti dovranno seguire le procedure di cui alle vigenti disposizioni normative in materia.

L'elettrodotto estende una fascia di rispetto all'asse centrale della linea in proiezione sul terreno commisurata ai parametri esposti nella normativa vigente all'atto delle richieste di utilizzo delle aree interessate dalla medesima fascia di rispetto.

Tali parametri potranno essere variati in ragione dell'effettiva potenzialità della linea interessata.

All'interno delle fasce di tutela non deve essere consentita la presenza di luoghi di abituale e prolungata permanenza di persone, intesa come periodo non inferiore alle 4 ore giornaliere. Tale disposizione è stata definita con D.M. 381/98, successivamente ripresa dalle direttive dalla D.G.R.V. 1526/2000 e riportata anche nella recente legge quadro sulla protezione dei campi elettromagnetici L. 236/2001.

Per la dimensione della distanza di rispetto per tutti gli elettrodotti, con cavo aereo con tensione nominale uguale o superiore a 132 kv si fa riferimento alla proposta dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) così come riportata nella D.G.R.V. n. 1526 del 11/04/2000 e s.m.i.

Comunque le fasce di rispetto da applicare saranno quelle risultanti dall'applicazione della normativa vigente al momento dell'intervento.

I vincoli derivanti si estendono non solo alla residenza ma anche a tutte le attività (lavoro, studio, ecc.) che comportano la presenza prolungata di persone sotto le linee elettriche.

In ogni caso si ricorda che devono essere rispettati i disposti di cui:

- all'art. 4 della L.R. 27/93 che impone che dal tracciato degli elettrodotti in conduttori aerei di tensione uguale o superiore a 132 Kv, sia mantenuta una distanza per i fabbricati adibiti ad abitazione o ad altre attività che comportino tempi di permanenza prolungati di persone, proporzionale al potenziale degli elettrodotti stessi e tale da contenere il campo elettrico misurato all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale prolungata permanenza;

- all'art. 6 del D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettromagnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da elettrodotti" che prescrive i parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti;
- al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.05.2008 "approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" con cui è stata definita la metodologia per il calcolo delle stesse;
- al punto 3.1 dello stesso Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29.05.2008 in cui si legge che: "La tutela di cui al D.P.C.M. 08.07.2003 si esplica sia sull'esercizio degli elettrodotti sia sulla regolamentazione delle nuove installazioni e/o nuovi insediamenti presso elettrodotti preesistenti...
Il secondo caso si attua mediante gli strumenti di pianificazione territoriale e in particolare mediante la previsione di fasce di rispetto..."
- allo stesso Decreto al comma alla voce "Fascia di rispetto" dell'art. 4 recita: "...all'interno delle fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore."

Nuova edificazione

All'interno della fascia di rispetto è vietata ogni nuova edificazione residenziale.

E' vietata altresì ogni altra edificazione che comporta la permanenza di persone per un periodo superiore alle 4 ore giornaliere.

Non è ammessa, all'interno della fascia di tutela, la previsione di nuove aree di espansione residenziale anche se oggetto di apposita Variante.

Tali vincoli decadono qualora venissero a mancare la tensione o l'esistenza dell'elettrodotto stesso.

Le aree comprese sulle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle medesime.

L'edificazione dovrà avvenire all'esterno della fascia stessa qualora le destinazioni d'uso prevedano una permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Viene fatto salvo quanto già concesso od autorizzato all'entrata in vigore del presente regolamento ed il completamento di P.A. convenzionati.

Fabbricati esistenti

Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce evidenziate, fatto salvo quanto riportato al precedente comma 7 (All'interno delle fasce di tutela... L. 236/2001) e ultimo comma (I vincoli introdotti... linee elettriche) sono consentite le seguenti opere:

- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, come definiti dal D.P.R. 380/2001;
- ampliamenti, purchè non comportino la riduzione della minima distanza attuale rispetto al cavo aereo di tensione.

Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle medesime.

L'edificazione dovrà avvenire all'esterno della fascia stessa qualora le destinazioni d'uso prevedano una permanenza di persone superiore alle 4 ore giornaliere.

Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino la riduzione della minima distanza attuale, misurata come sopra indicato, rispetto al cavo aereo di tensione più vicino.

OSSERVAZIONE N. 2

(nuovi disposti/modifiche evidenziati in rosso – parti stralciate con barratura nera)

ART. 35. VINCOLO ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE – D. Lgs. 42/2004

AREE A RISCHIO ARCHEOLOGICO

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 10, sono individuati Manufatti o aree vincolate in quanto testimonianze storico-culturali da salvaguardare e valorizzare.

I progetti delle opere ricadenti in suddette aree sono soggetti alle misure di protezione e relative procedure di cui al Capo III (protezione e conservazione) Sezione I del D. Lgs. 42/2004.

Ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sono individuate inoltre le aree oggetto di testimonianze e ritrovamenti archeologici esistenti, per la loro salvaguardia e valorizzazione.

E' ammesso in restauro conservativo.

Nelle opere di restauro, manutenzione e di costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai Beni Monumentali e Architettonici competente per territorio.

Non sono in ogni caso ammessi nuovi volumi ma sono ammesse funzioni diverse dei manufatti esistenti se compatibili con le esigenze di tutela.

Le indicazioni cartografiche di Piano appartengono ad un sistema di graficizzazione di tipo urbanistico, pertanto devono essere verificate su base catastale e reale in sede di istruttoria edilizia.

Il P.I. – Prima Fase individua inoltre le “aree a rischio archeologico” di cui alla tav. 3 del P.A.T.I. (art. 12.3.4 delle N.T.) nei quali ogni intervento che comporti operazioni di scavo è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela degli stessi, anche in considerazione dell'eventuale necessità di individuare aree di rispetto, o di potenziale valorizzazione nell'ambito di attività didattico-culturali.

Nelle aree individuate nella cartografia di piano, considerata la continua scoperta di reperti archeologici, ogni operazione di scavo oltre la soglia di 50 cm di profondità, deve essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della relativa vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica.

Negli ambiti individuati, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza Archeologica, è ammessa esclusivamente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto. **Ogni intervento edificatorio in tali ambiti è subordinato alle misure di salvaguardia di cui al precedente comma 7.**

ART. 45. VIABILITÀ / FASCE DI RISPETTO – D. LGS. 285/1992 E D.P.R. 495/1992

Le fasce di rispetto stradale sono aree a protezione delle infrastrutture viarie e sono disciplinate dalla legislazione nazionale e regionale vigente con specifico riferimento ai disposti di cui al D. Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. 495/1992.

All'interno delle fasce di rispetto stradali non sono consentite nuove edificazioni; **eventuali ampliamenti** di edifici esistenti **sono ammessi nei limiti consentiti dall'art. 48, comma 7ter, lett. e della L.R. 11/2004**; è fatto divieto di qualsiasi tipo di deposito permanente o provvisorio di materiali sia all'aperto che riparato.

Ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 "Nuovo codice della strada" e D.P.R. n. 495/1992 "Regolamento d'esecuzione e di attuazione", la profondità delle fasce di rispetto stradale da rispettarsi ai fini della sicurezza della viabilità, coincide con la distanza da osservare indicata nella tabella in calce al presente articolo.

Nelle fasce di rispetto delle strade sono consentite:

- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione dei manufatti di attraversamento, innesti stradali, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, barriere antirumore;
- la costruzione di impianti al servizio della circolazione veicolare (distribuzione carburanti, assistenza automobilistica ecc.);
- parcheggi scoperti sempreché non conseguenti a costruzioni di edifici e comunque non relativi ad urbanizzazione primaria;
- cabine di distribuzione elettrica;
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche, nonché cabine telefoniche a carattere precario;
- rete di distribuzione idrica, fognatura, metanodotti, gasdotti e impianti di depurazione;
- recinzioni purché aventi altezza inferiore a ml. 1.50;
- allargamento o traslazione delle sedi stradali;

La realizzazione di ogni opera ammessa è comunque subordinata al nulla osta dell'autorità competente alla tutela della fascia di rispetto e sono fatte salve le eventuali deroghe concesse da tale autorità.

Tali zone concorrono nel computo dei volumi edificabili nelle zone adiacenti se comprese nel comparto.

~~Per gli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dai gradi di protezione, sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), del D.P. R n. 380/2001 e s.m.i.; nonché l'ampliamento in base agli indici stabiliti per le varie zone, solo se la costruzione non sopravanza l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.~~

~~Per gli interventi sugli edifici in fregio alle strade trova applicazione l'art. 7ter lett. e) della L.R. n. 11/2004 e s.m.i. Gli ampliamenti regolati dal medesimo articolo della citata legge regionale non dovranno comunque distare meno di ml. 3,00 dal ciglio stradale.~~

Gli interventi edilizi saranno autorizzati purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte strada.

Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade e loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, è consentita la ricostruzione di eguale volume in area agricola adiacente, anche inferiore alla superficie minima.

Le fasce di rispetto stradali vengono calcolate in base alla classificazione e tipologia indicata nel D. Lgs. 285/92 ed alla rilevanza gerarchica dell'infrastruttura stradale.

Il sistema della viabilità principale e secondaria che interessa il territorio comunale, ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 285/1992, consiste in:

- autostrada – A22 (TIPO A)
- strada extraurbana secondaria – S.P. 11 (TIPO C)
- strade locali (TIPO F)

Di seguito si riporta un prospetto riassuntivo con le distanze da rispettare in base alla tipologia delle infrastrutture viabilistiche.

Per l'area contrassegnata con asterisco in cartografia, il P.I. Prima Fase recepisce lo stato di fatto da previgente P.R.G., trattandosi di area in cui insiste opera pubblica già realizzata, pertanto per tale area vale la disciplina già prevista dal P.R.G.: *“l'area viene adibita ad area per servizi tecnologici – ecocentro. Nell'ambito di tale area:*

- *è consentito il posizionamento di una struttura in legno a carattere precario da destinarsi all'utilizzo del custode;*
- *è consentita la realizzazione di una o più platee in calcestruzzo armato per la collocazione dei contenitori dei rifiuti per garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari.*

La realizzazione dell'ecocentro deve prevedere la piantumazione di siepi o altre specie arboree lungo il perimetro idonee al mascheramento ambientale al fine di ridurre l'impatto visivo.”

Per l'area contrassegnata con a.s. in cartografia, il P.I. Prima Fase recepisce lo stato di fatto da previgente P.R.G., trattandosi di area in cui insiste opera pubblica già realizzata, pertanto per tale area vale la disciplina già prevista dal P.R.G.: *“l'area viene adibita ad area servizi. Nell'ambito di tale area è consentito il deposito provvisorio di materiale. Lungo il lato nord dell'area, confinante con la fascia di rispetto cimiteriale, deve essere effettuata la piantumazione di siepi o altre specie arboree come mascheramento ambientale. La parte centrale dell'area, identificata come Territorio Agricolo, viene compresa nello stesso ambito come a.s.”*

SI PRECISA COMUNQUE CHE PER TALI AREE CONTRASSEGNAE CON “ASTERISCO” E CON DICITURA “A.S.”, ANCHE SE CON OPERE GIA' REALIZZATE, DATO CHE RICADONO SU AREE NON IDONEE DA P.A.T.I. APPROVATO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE OPPORTUNE VERIFICHE GEOLOGICHE/IDROGEOLOGICHE DI APPROFONDIMENTO.

ART. 52. TERRITORIO AGRICOLO

Per il territorio a prevalente funzione agricola si applicano le seguenti disposizioni:

- in tali aree sono consentiti gli interventi previsti dagli artt. 43 – 44 – 45 e s.m.i. della L.R. n. 11/2004.

Sono definite aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola tutte le aree esterne al perimetro dei centri abitati non diversamente individuate e l'insieme del territorio non urbanizzato utilizzato sotto il profilo agro-produttivo e silvo-pastorale.

Il territorio agricolo è considerato zona territoriale omogenea "E" ai sensi del D.M. 1444/1968 ed è soggetto a regole generali mirate alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario; pertanto, in queste aree dovranno essere favoriti i seguenti interventi:

- manutenzione della struttura agraria tradizionale;
- manutenzione e ripristino della viabilità poderale esistente;
- manutenzione e ripristino delle sistemazioni idrauliche originarie;
- manutenzione e ripristino delle sistemazioni agricole storiche originarie (terrazzamenti e ciglionamenti, muri a secco, alberature isolate o in filare);
- promozione di attività integrative del reddito, quali l'agriturismo;
- promozione di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero.

La destinazione d'uso prevalente è quella agricola, e tutte quelle compatibili con il territorio aperto e con la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 11/2004.

In tutti gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), b), c) d) del D.P.R. 380/2001. Sono comunque fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni specifiche collegate alle caratteristiche storico-architettoniche degli edifici stessi e alla destinazione d'uso.

In ogni area agricola non è ammessa la deroga per la realizzazione dei parcheggi privati, ai sensi della L. 122/1989.

I progetti di intervento edilizio devono, in ogni caso, prevedere la sistemazione delle aree scoperte di pertinenza con un'analitica descrizione delle essenze arboree interessate, che devono essere compatibili con la specifica area.

La sistemazione del “verde” dovrà essere evidenziata mediante uno specifico elaborato a corredo del progetto d'intervento edilizio.

Sono inoltre ammessi esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola, salvo interventi ammessi su edifici esistenti anche non più funzionali all'attività agricola, così come previsto dalla legislazione Regionale vigente per le aree agricole e in riferimento a quanto stabilito dalla normativa relativa agli edifici non più funzionali.

Sono pure ammesse, in collegamento con l'attività agricola principale, piccole strutture/chioschi amovibili da destinarsi a punti vendita dei prodotti locali, a valorizzazione del territorio comunale, con dimensione max. pari a 20 mq con h. max. 3,50 in gronda da realizzarsi interamente in legno con copertura in coppi. Anche i manufatti ammessi ai sensi dell'art. 44, comma 5 ter, della L.R. 11/2004 devono essere realizzati nel rispetto di tali caratteristiche, dimensioni e uso di materiali.

Per quanto riguarda il territorio agricolo che viene a trovarsi compreso all'interno dei singoli A.T.O. dei nuclei urbani (Capoluogo e frazioni) va precisato che tale territorio è da intendersi quale riserva a disposizione del completamento organizzativo degli

A.T.O. (con successivi P.I.) e che nello stesso sono ammessi solo edifici residenziali per gli imprenditori agricoli aventi titolo.

Gli edifici in zona agricola devono osservare le seguenti caratteristiche tipologiche, costruttive e formali. Deroghe a tali caratteristiche sono ammesse esclusivamente in caso di ampliamento di fabbricati esistenti, in quanto assicurino un'apprezzabile unità formale del complesso edilizio.

Gli interventi edilizi devono essere progettati sulla base dei seguenti indirizzi:

- rispettare l'ambiente agricolo ed, in particolare, i caratteri dell'edilizia tradizionale ricercando la coerenza con la tipologia, i materiali e i colori tipici delle preesistenze rurali del luogo;
- escludere le tipologie edilizie e le strutture estranee all'ambiente rurale;
- rispettare la morfologia del piano di campagna esistente evitando le deformazioni contrastanti con i caratteri del territorio;
- rispettare le visuali di interesse storico e ambientale;
- prevedere coperture con tetto a falde congiunte sul colmo e manto realizzato con materiali tradizionali;
- prevedere murature perimetrali con finiture esterne e tinteggiature del tipo tradizionale;
- prevedere scale disposte solo all'interno dell'edificio;
- prevedere l'esclusione di nuovi poggioli sporgenti ai piani superiori degli edifici con possibilità di costruire logge interne al perimetro del fabbricato.

L'ubicazione degli edifici residenziali dovrà consentire buone condizioni igieniche relativamente all'orientamento e all'insolazione.

Nuovi edifici funzionalmente connessi con la residenza, anche se spazialmente distaccati dalle abitazioni - nuove o esistenti - dovranno riferirsi ad esse e con esse costituire un insieme organico, sia dal punto di vista della dislocazione che da quello formale.

La progettazione degli edifici dovrà tenere conto delle preesistenze naturali e culturali del sito, al fine di ottenere l'integrazione dei nuovi manufatti con l'ambiente. In particolare, si dovrà porre attenzione alle alberature d'alto fusto esistenti, alle coltivazioni circostanti, alle opere di recinzione dei fondi, ai percorsi delle strade comunali e vicinali, ecc.

Sono vietate in ogni caso le alterazioni sensibili delle quote di campagna esistenti, nonché l'abbattimento di alberi d'alto fusto di pregio e la demolizione di vecchi muri di recinzione dei fondi; qualora l'abbattimento di alberi d'alto fusto o la demolizione si rendesse indispensabile, dovranno essere piantumate essenze in quantità doppia, della medesima specie e ricostruito il muro con le medesime caratteristiche.

Gli elementi di cui sopra dovranno essere opportunamente evidenziati negli elaborati grafici di progetto, con riferimento alle situazioni ante e post operam e con adeguata estensione dell'ambito di rappresentazione.

Per le costruzioni di carattere precario e superfetativo è prevista la demolizione.

La nuova edificazione in zona agricola deve rispettare la morfologia del suolo senza alterare la natura dei luoghi; pertanto non sono consentite sistemazioni artificiali del terreno ma soltanto adattamenti del suolo dovuti a limitate esigenze funzionali di accesso alle costruzioni.

A tale scopo devono essere limitate al massimo le opere murarie di contenimento che eventualmente dovranno essere realizzate con tecniche tradizionali o atte a ottenere analoghi risultati, a non renderle appariscenti con superfici piatte o poco adatte a resistere al possibile deterioramento o degrado, poco armonizzate nel contatto col suolo.

Sui terreni in pendio il fabbricato deve adattarsi al suolo e il pendio naturale deve essere conservato o ripristinato fino a ridosso del muro perimetrale senza che rimangano attorno opere di scavo aperte.

Gli adattamenti di terreno attorno agli edifici devono essere raccordati ai piani dei declivi naturali.

Non è consentita la realizzazione di piani inclinati di terreno a ridosso degli edifici, di collinette artificiali e simili.

Devono essere salvaguardati i coni visuali di importanza paesaggistica e la vista di fabbricati tipici e di valore ambientale o architettonico.

Le nuove costruzioni non devono mai porsi in risalto, ma armonizzarsi nel contesto ambientale sia naturale che costruito e devono concorrere a formare l'aggregato evitando di isolarsi in modo autonomo (ad esempio con un tipo edilizio a blocco e recintato).

Nelle vicinanze di preesistenze o nel caso della realizzazione di più volumi tra loro in evidente relazione figurativa, il progetto deve prevedere uno studio sulla aggregazione spaziale e sulla composizione volumetrica al fine di evitare associazioni casuali, nocive alla figuratività dell'ambiente costruito.

Saranno da evitare, in particolare, riproduzioni artificiose di elementi costruttivi (come portici, volti, archi, ecc.) che non siano funzionali allo schema strutturale effettivamente adottato nel progetto e che, come tali, rivestano carattere di mera finzione scenica.

Saranno ugualmente da evitare trasposizioni di tipologie proprie delle strutture urbane, anche se camuffate nel contesto di scenografie rurali.

Nelle nuove costruzioni è d'obbligo prevedere le necessarie autorimesse, mentre resta vietata la costruzione di box e tettoie in lamiera o in altri materiali con funzione di autorimessa.

L'edificazione deve avvalersi delle strade di accesso esistenti, rispettare i sentieri anche se dismessi. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino dei sentieri.

ART. 59. ZONA “C” – ESPANSIONE RESIDENZIALE

Trattasi di zone destinate a nuovi complessi insediativi.

L'edificazione è subordinata alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo ed alla stipula di convenzione.

La tipologia edilizia è quella degli edifici in linea, binati, a schiera e isolati.

Nella redazione degli strumenti attuativi deve porsi particolare cura ai fini del rispetto del tessuto viario ed edilizio dell'ambiente circostante in modo tale che la nuova edificazione sia consequenziale a quella preesistente e l'organizzazione dei nuovi insediamenti tenga conto della forma urbana e dell'impianto urbanistico delle zone limitrofe.

L'intervento dovrà rispettare, per quanto possibile, le previsioni del P.R.G.

Le eventuali varianti alla viabilità sia pedonale che veicolare non dovranno in ogni caso snaturare le previsioni di intervento del P.R.G.

Sono ammesse le trasposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11 della L.R. 27.6.85 n 61.

Nelle zone contrassegnate con asterisco sono da osservare le seguenti prescrizioni:

- la zona sita nella frazione Brentino ha una fascia di inedificabilità di ml. 10 a partire dal ciglio del terrazzo comprese tra le quote 180 e 155 s.l.m.
- la zona sita nella frazione di Rivalta ha una fascia di inedificabilità di ml. 10 a partire dal ciglio della scarpata verso il fiume Adige.
- la zona sita nella frazione di Preabocco dovrà ubicare gli standards di legge all'interno dell'area tratteggiata sita di fronte alla chiesa.

Per quanto riguarda l'area indicata con asterisco in fraz. Brentino l'indice di edificabilità territoriale è pari a 1,20 mc/mq.

Per la zona di espansione residenziale “Cc” a Belluno V.se, raccordata al tracciato viario di progetto “Vr 1.4” della Variante Parziale al P.R.G. ai sensi art. 50 c. III L.R. 61/85, l'indice di edificabilità è aumentato a 1,20 mc./mq.

ART. 70. AMBITI DI ACCORDO TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI – ART. 6 L.R. 11/2004

Gli ambiti di accordo, tra soggetti pubblici e privati, sottoscritti e deliberati ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, sono finalizzati ad un prevalente interesse pubblico anche attraverso interventi di trasformazione/riqualificazione urbanistico-ambientale e credito edilizio nonché di compensazione secondo criteri omogenei assunti dall'Amministrazione Comunale con apposita Delibera di Giunta.

Il contenuto di ogni singolo accordo pubblico/privato costituisce parte integrante del P.I. e trova attuazione all'interno dell'ambito di riferimento individuato cartograficamente, nel rispetto del contenuto dell'accordo approvato e sottoscritto e di quanto dettagliato nelle apposite "Schede Accordo" raccolte in fascicolo/allegato esterno alle N.T.O.

Gli interventi di nuova edificazione dovranno sempre relazionarsi omogeneamente alle caratteristiche insediative tipiche dei luoghi, dei contesti e dei fabbricati esistenti. La richiesta di P. di C. dovrà essere supportata dall'acquisizione dei pareri favorevoli di Enti e Uffici interessati dall'intervento.

Ad avvenuta concretizzazione degli accordi il Comune provvederà ad aggiornare la cartografia di P.I. con successiva variante con indicazione della relativa Zona, edificio non più funzionale al fondo, attività produttiva fuori zona, ecc. **e relativa normativa** di appartenenza dell'accordo.

ART. 89. PAESAGGIO URBANO

1) Cartellonistica stradale, insegne pubblicitarie

- L'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari è ammessa nei limiti previsti dal vigente Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30/4/1992 n° 285 e dal relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e loro successive integrazioni e modificazioni.
- Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincolo e tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari; in tali zone sono ammesse solo le seguenti installazioni purché attengano all'attività svolta in loco e comunque non superino l'unità edilizia:
 - le insegne e altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati;
 - le insegne poste nei sopraluce degli ingressi e delle vetrine, non sporgenti dal filo di facciata;
 - le scritte realizzate su pareti preesistenti e quelle serigrafate sulle vetrine o tende parasole;
 - le insegne o altri mezzi pubblicitari posti all'interno delle vetrine dei negozi;
 - le insegne la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi o regolamenti;
 - le insegne o altri mezzi pubblicitari posti negli androni, nelle gallerie, nei cortili interni ecc.;
 - le targhe professionali solitamente di modeste dimensioni;
 - la pubblicità così detta "temporanea", esposta cioè per brevi periodi.
- Nelle zone medesime dovrà in ogni caso essere evitata l'installazione di scritte di grosse dimensioni e fuoriuscenti dalla sagoma dell'edificio o che risultino eccessivamente appariscenti.
- L'autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari sarà rilasciata dall'Organo competente, previa acquisizione, nel caso di zona sottoposta a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

2) Elementi di costruzione del paesaggio

- In fregio alle strade di lottizzazione, quando queste siano usate prevalentemente come via di comunicazione automobilistica interurbana o quando interessano zone di spiccato valore ambientale va studiata la possibilità di realizzare idonee sistemazioni a verde con funzione di mitigazione visiva, valorizzando con visuali e scorci di elementi caratterizzanti che permettano la percezione del paesaggio agrario.

3) Arredo urbano

Nelle strade di accesso alle proprietà, a quelle di lottizzazione e di distribuzione, nonché in tutti quegli spazi non costruiti di uso collettivo, dovranno essere, se necessario, realizzati elementi di arredo urbano quali:

- spazi di sosta per biciclette e blockhouse;
- spazi di sosta per pedoni;
- panchine;
- pensiline di protezione;
- spazi e contenitori per il conferimento di rifiuti in modo differenziato;
- illuminazione dei percorsi e degli spazi di uso pubblico;
- barriere verdi intorno ai parcheggi e ai punti di raccolta dei rifiuti.

4) Opere statiche

- Le opere di contenimento e di sostegno dei terreni dovranno essere preferenzialmente realizzate con i metodi di ingegneria naturalistica o con utilizzo di strutture miste di calcestruzzo modulare prefabbricato e terra che con il tempo viene mascherato dalla vegetazione.

5) Muri in sasso a vista

Fuori dai centri storici (in quanto specificatamente normati dalle tavole di Piano) i muri di recinzione esistenti in sasso a vista vanno di norma conservati; sono ammesse limitate aperture di brecce per problemi di circolazione stradale previo specifico atto autorizzativo.

6) Monumenti botanici

Eventuali monumenti botanici presenti sul territorio devono essere monitorati al fine di garantire buone condizioni fitosanitarie, migliorandone le condizioni di sopravvivenza e visibilità, evitando che essi siano oppressi e mascherati dallo sviluppo eccessivo di altre essenze di scarso rilievo e da superfetazioni.

ART. 92. ARREDO - STRUTTURE DI SERVIZIO E SEGNALETICA

Per tali elementi e strutture devono essere approntati specifici progetti a garanzia di un loro corretto inserimento nel contesto.